

Codice A1816A

D.D. 27 settembre 2018, n. 3041

R.D. n. 523/1904 (P.I. 6094) - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica del Fiume Bormida in loc. Madonnina ed a monte del ponte sulla SP 295 in Comune di Saliceto (CN). Richiedente: Comune di Saliceto - Piazza Carlo Giusta n. 4 - 12079 SALICETO.

In data 14/08/2018 il Comune di Saliceto ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi indicati in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, redatti dall' Arch. Lorenzo Ferro Forte - Saliceto - in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

Interventi di manutenzione idraulica, con l'ausilio di mezzi meccanici, mediante movimentazione-sistemazione del materiale litoide presente in alveo al fine di ricalibrare la sezione di deflusso, previa pulizia delle piante pericolanti e schiantate a seguito dell'alluvione del novembre 2016.

Il progetto è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale di Saliceto n. 47 del 27/07/2018 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge.

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore, dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida.

La realizzazione dei lavori resta comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

le operazioni finalizzate alla pulizia e rimozione delle alberature dovranno essere limitate alle sole piante schiantate o alle piante presenti all'interno dell'alveo attivo che si presentano fortemente inclinate o instabili che possono cadere dentro l'alveo; il taglio piante effettuato secondo la presente prescrizione assume una finalità di intervento di manutenzione idraulica ai sensi dell'art. 37 bis del vigente Regolamento Forestale Regionale; nell'esecuzione degli interventi di ripristino e ricalibratura della sezione di deflusso, da eseguirsi con la semplice movimentazione dei sedimenti alluvionali presenti in alveo, secondo quanto previsto in progetto, dovrà essere evitato l'abbassamento della quota di fondo alveo, nonché l'innalzamento della quota del ciglio superiore di sponda.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 er s.m.i.;
visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;

visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;
vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Saliceto, ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

il materiale di risulta proveniente dagli scavi, necessari per la regolarizzazione della sezione di deflusso con eliminazione dei sedimenti alluvionali, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni d'alveo o di sponda; nella realizzazione degli interventi di risistemazione spondale, sarà ammesso un modestissimo innalzamento dell'attuale quota del ciglio superiore di sponda solamente per l'esecuzione dei raccordi verticali fra le varie sezioni oggetto di sistemazione; resta vietata la realizzazione di veri e propri argini nonché l'asportazione del materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

durante la realizzazione degli interventi di pulizia, taglio e decespugliamento della vegetazione, necessari per la realizzazione degli interventi in progetto ed eventualmente per l'allestimento del cantiere, resta assolutamente vietata qualsiasi forma, anche temporanea, di accatastamento o deposito del materiale di risulta all'interno dell'alveo attivo e delle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale dovrà essere immediatamente allontanato o cippato in loco;

fatta eccezione per il materiale legnoso proveniente dagli interventi di taglio e decespugliamento all'interno dell'alveo attivo necessari per la formazione del cantiere e di quelli autorizzati nel presente progetto come da prescrizioni in premessa, non potrà essere in alcun modo asportato materiale legnoso al di fuori delle zone di intervento senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; si ricorda che, ai sensi del R.D. 523, resta inoltre tassativamente vietata la rimozione delle ceppaie che sostengono le sponde;

la sponda interessata dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, **nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;**

l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione

in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto che sarà realizzato con la presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)

il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

LM